



TRIBUNALE FEDERALE

Decisione N° 1/ s.s. 2021-2022

Il Tribunale Federale composto dai signori:

Avv. Enzo Paolini	Presidente
Avv. Marco Lupo	Componente
Avv. Andrea Rossi	Componente

Riunito nella sede federale, Stadio Olimpico – Curva Nord- 00194 Roma, il giorno 16.11.2021, con l'assistenza della Sig.ra Barbara Zicchieri, ha esaminato il procedimento n. 01/2021-2022, scaturito a seguito di rinvio a giudizio del Procuratore Federale ricevuto in data 05.08.2021 nei confronti di:

Aminu Destiny Ugiabe;

Rocco Vasco Gualtiero Visentin;

Enrico Pontarini;

Matthias Maccari Douglas;

Lorenzo Elettri;

Amerino Zatta;

Rugby Union Udine F.V.G.

Benetton Rugby Treviso;

Valpolicella Rugby 1974;

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it



TRIBUNALE FEDERALE

Verona Rugby;

In relazione al deferimento conseguente alle incolpazioni che testualmente si riportano:

A) del tesserato Aminu Destiny Ugiabe (tess. n. 549688), per:

- violazione dell'art. 20 n.1 e n.4 del Regolamento di Giustizia F.I.R., *"I tesserati devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva o comunque federale"*.

"I tesserati devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche."

In particolare, il tesserato Aminu Destiny Ugiabe la sera del 10 maggio 2021, all'interno degli alloggi del Centro di Formazione Permanente Under 19 situati nell'impianto sportivo "La Ghirada" di Treviso, si è reso responsabile (quale autore materiale) in concorso con gli atleti Lorenzo Elettri, Enrico Pontarini, Matthias Leon Douglas Maccari e Gualtiero Visentin, di aver percosso con una cinghia l'atleta minore Enrico BRUSSOLO provocandogli segni evidenti sulla schiena, come riportato dalle prove fotografiche prodotte dai genitori della parte offesa e presenti nel fascicolo, giudicate guaribili in giorni 5 come risulta dal verbale di dimissioni rilasciato dal Polo Ospedaliero di Treviso.

L'aggressione appare ancora più grave stante la violazione anche dell'art. 20, n.4, del Regolamento di Giustizia FIR in quanto realizzata per motivi discriminatori riconducibili all'età della parte offesa appartenente al millesimo 2004 e come tale tenuto, secondo gli incolpati, ad un comportamento di maggior rispetto nei confronti degli atleti del millesimo precedente (2003).

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it



TRIBUNALE FEDERALE

La condotta è aggravata ai sensi dell'art. 10, lett. b), del Regolamento di Giustizia F.I.R. "per aver indotto altri (Lorenzo Elettri) a violare le norme". Fatto avvenuto negli alloggi degli atleti situati nel Centro di Formazione Permanente Under 19 di Treviso il 10 maggio 2021.

B) Del tesserato Lorenzo Elettri (tess. n. 326824) per:

violazione dell'art. 20 n.1 e n.4 del Regolamento di Giustizia F.I.R., *"I tesserati devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva o comunque federale". "I tesserati devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche".*

In particolare, il sig. Lorenzo Elettri la sera del 10 maggio 2021, all'interno degli alloggi del Centro di Formazione Permanente Under 19 situati nell'impianto sportivo "La Ghirada" di Treviso, si è reso responsabile (quale autore materiale) in concorso con gli atleti Aminu Destiny Ugiabe, Enrico Pontarini, Matthias Leon Douglas Maccari e Gualtiero Visentin, di aver percosso con una cinghia, per tre volte, l'atleta minore Enrico BRUSSOLO.

L'aggressione appare ancora più grave stante la violazione anche dell'art. 20, n.4, del Regolamento di Giustizia FIR in quanto realizzata per motivi discriminatori riconducibili all'età della parte offesa appartenente al millesimo 2004 e come tale tenuto, secondo gli incolpati, ad un comportamento di maggior rispetto nei confronti degli atleti del millesimo precedente (2003).

Fatto avvenuto negli alloggi degli atleti situati nel Centro di Formazione Permanente Under 19 di Treviso il 10 maggio 2021.

C) del tesserato Enrico Pontarini (tess. n. 318605) per:

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italoico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it



TRIBUNALE FEDERALE

violazione dell'art. 20 n.1 e n.4 del Regolamento di Giustizia F.I.R., *"I tesserati devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva o comunque federale"*.

"I tesserati devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche".

In particolare, il tesserato Enrico Pontarini la sera del 10 maggio 2021, all'interno degli alloggi del Centro di Formazione Permanente Under 19 situati nell'impianto sportivo "La Ghirada" di Treviso, si è reso responsabile (avendo partecipato alla preparazione ed alla realizzazione dell'azione) in concorso con gli atleti Aminu Destiny Ugiabe, Lorenzo Elettri, Matthias Leon Douglas Maccari e Gualtiero Visentin, di aver percosso con una cinghia l'atleta minore Enrico BRUSSOLO provocandogli segni evidenti sulla schiena, come riportato dalle prove fotografiche prodotte dai genitori della parte offesa e presenti nel fascicolo, giudicate guaribili in giorni 5 come risulta dal verbale di dimissioni rilasciato dal Polo Ospedaliero di Treviso.

L'aggressione appare ancora più grave stante la violazione anche dell'art. 20, n4, del Regolamento di Giustizia FIR in quanto realizzata per motivi discriminatori riconducibili all'età della parte offesa appartenente al millesimo 2004 e come tale tenuto, secondo gli incolpati, ad un comportamento di maggior rispetto nei confronti degli atleti del millesimo precedente (2003).

La condotta è aggravata ai sensi dell'art. 10, lett. b), del Regolamento di Giustizia F.I.R. *"per aver indotto altri (Lorenzo Elettri) a violare le norme"*. Fatto avvenuto negli alloggi degli atleti situati nel Centro di Formazione Permanente Under 19 di Treviso il 10 maggio 2021.



TRIBUNALE FEDERALE

D) Del tesserato Matthias Leon Douglas Maccari (tess. n. 350861) per:

violazione dell'art. 20 m.1 e m.4 del Regolamento di Giustizia F.I.R., "I tesserati devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva o comunque federale". "I tesserati devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche".

In particolare, il tesserato Matthias Leon Douglas Maccari la sera del 10 maggio 2021, all'interno degli alloggi del Centro di Formazione Permanente Under 19 situati nell'impianto sportivo "La Ghirada" di Treviso, si è reso responsabile (avendo partecipato alla preparazione ed alla realizzazione dell'azione) in concorso con Aminu Destiny Ugiabe, Lorenzo Elettri, Enrico Pontarini e Gualtiero Visentin, di aver percosso con una cinghia l'atleta minore Enrico BRUSSOLO provocandogli segni evidenti sulla schiena, come riportato dalle prove fotografiche prodotte dai genitori della parte offesa e presenti nel fascicolo, giudicate guaribili in giorni 5 come risulta dal verbale di dimissioni rilasciato dal Polo Ospedaliero di Treviso.

L'aggressione appare ancora più grave stante la violazione anche dell'art. 20, n4, del Regolamento di Giustizia FIR in quanto realizzata per motivi discriminatori riconducibili all'età della parte offesa appartenente al millesimo 2004 e come tale tenuto, secondo gli incolpati, ad un comportamento di maggior rispetto nei confronti degli atleti del millesimo precedente (2003).

La condotta è aggravata ai sensi dell'art. 10, lett. b), del Regolamento di Giustizia F.I.R. *"per aver indotto altri (Lorenzo Elettri) a violare le norme".*

Fatto avvenuto negli alloggi degli atleti situati nel Centro di Formazione Permanente Under 19 di

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italicò - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it



TRIBUNALE FEDERALE

Treviso il 10 maggio 2021.

E) Del tesserato Gualtiero Visentin (tess. n. 332092) per:

violazione dell'art. 20 n.1 e n.4 del Regolamento di Giustizia F.I.R., *"I tesserati devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva o comunque federale. I tesserati devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche"*.

In particolare, il tesserato Gualtiero Visentin la sera del 10 maggio 2021, all'interno degli alloggi del Centro di Formazione Permanente Under 19 situati nell'impianto sportivo "La Ghirada" di Treviso, si è reso responsabile (avendo reso possibile la realizzazione dell'azione) in concorso con gli atleti Aminu Destiny Ugiabe, Lorenzo Elettri, Matthias Leon Douglas Maccari e Enrico Pontarini, di aver percosso con una cinghia l'atleta minore Enrico BRUSSOLO provocandogli segni evidenti sulla schiena, come riportato dalle prove fotografiche prodotte dai genitori della parte offesa e presenti nel fascicolo, giudicate guaribili in giorni 5 come risulta dal verbale di dimissioni rilasciato dal Polo Ospedaliero di Treviso.

Inoltre, il sig. Gualtiero VISENTIN dopo aver progettato l'aggressione ed aver permesso agli altri quattro incolpati di entrare nella camera che condivideva con la vittima Enrico BRUSSOLO, (avendo aperto la porta che era stata chiusa a chiave dal Brussolo) ha incitato Lorenzo ELETTRI e AMINU DESTINY UGIABE a percuotere con maggior forza il tesserato minore Enrico BRUSSOLO rinforzandone il proposito. IL VISENTIN, tradendo la fiducia del proprio compagno di stanza Enrico BRUSSOLO, non ha raccolto la sua richiesta di aiuto e, non preoccupandosi del timore che questi aveva, ha aperto la porta, sino a quel momento chiusa a chiave, consentendo agli altri incolpati di entrare e di percuoterlo con una cinghia.

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italicò - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it



TRIBUNALE FEDERALE

L'aggressione appare ancora più grave stante la violazione anche dell'art. 20, n.4, del Regolamento di Giustizia FIR in quanto realizzata per motivi discriminatori riconducibili all'età della parte offesa appartenente al millesimo 2004 e come tale tenuto, secondo gli incolpati, ad un comportamento di maggior rispetto nei confronti degli atleti del millesimo precedente (2003). La condotta è aggravata ai sensi dell'art. 10, lett. b), del Regolamento di Giustizia F.I.R. *"per aver indotto altri (Lorenzo Elettri) a violare le norme"*.

Fatto avvenuto negli alloggi degli atleti situati nel Centro di Formazione Permanente Under 19 di Treviso il 10 maggio 2021.

F) Delle società sportive:

- RUGBY UNION UDINE FVG SRL per gli atleti Aminu Destiny Ugiabe e Enrico Pontarini.
- BENETTON TREVISO SRL SSD per l'atleta tesserato Rocco Vasco Visentin; - VALPOLICELLA RUGBY 1974 ASD per l'atleta Matthias Leon Douglas;
- VERONA RUGBY ASD SRL per l'atleta Lorenzo Elettri;

per violazione dell'art. 4, n.1, del Regolamento di Giustizia F.I.R. *"I soggetti affiliati sono considerati oggettivamente responsabili, nei casi espressamente previsti, dell'operato dei loro dirigenti, giocatori, tecnici e collaboratori, nonché dei comportamenti dei propri sostenitori su proprio campo, su quello avversario e su quello neutro."*, in quanto, quali soggetti affiliati, devono ritenersi oggettivamente responsabili, nei casi previsti, della condotta tenuta dai propri giocatori.

G) Del Presidente, Amerino Zatta tess. n. 50370 della società sportiva BENETTON TREVISO SRL SSD per violazione dell'art. 20 m. 1 del Regolamento di Giustizia F.I.R.



TRIBUNALE FEDERALE

"I tesserati devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva o comunque federale".

In quanto la dirigenza della società, pur essendo stata informata dal Responsabile del Centro di Formazione Under 19 di Treviso del provvedimento interno con il quale il tesserato VISENTIN era stato sospeso per gravi violazioni al Regolamento di partecipazione ai Centri di Formazione Permanente, con diffida ad avvicinarsi agli alloggi, ha continuato a permettere al proprio atleta di partecipare agli allenamenti della squadra, schierandolo anche in due partite, che si tenevano presso l'impianto sportivo La Ghirada di Treviso vanificando, di conseguenza, il provvedimento disciplinare comminatogli dai Responsabili del Centro di Formazione Permanente Under 19.

L'incolpato VISENTIN, infatti, in tal modo, ha potuto continuare a frequentare l'impianto sportivo allenandosi, e giocando le partite, sul campo accanto a quello su cui si allenava il Brussolo. La assenza di qualsiasi provvedimento disciplinare da parte della società per cui è tesserato il VISENTIN, diversamente da quanto disposto dalle società degli altri atleti incolpati, può aver portato l'atleta VISENTIN a sottovalutare la rilevanza della sanzione comminatagli dal Centro di Formazione Permanente.

Condotta tenuta dal 10 maggio 2021 all'inizio del mese di giugno 2021.

* * *

Il caso è stato discusso e deciso nella seduta del 16 novembre 2021.-

Preliminarmente è doveroso precisare che all'udienza del 7 ottobre 2021, il Tribunale ha accolto le richieste degli incolpati Lorenzo Elettri, Matthias Leon Douglas Maccari ed Enrico Pontarini di definizione delle loro posizioni con il rito del patteggiamento, ragion per cui le loro posizioni non saranno oggetto di questo giudizio.



TRIBUNALE FEDERALE

Restano da definire le situazioni degli altri tesserati e delle società.

Per quanto riguarda l'incolpato UGIABE AMINU DESTINY egli è, invero, il principale autore materiale del fatto oggetto di decisione.

Tuttavia, anche se la sua posizione può apparire più grave rispetto a quella degli altri, si ritiene di poter accogliere le richieste della procura federale comminandogli una pena contenuta alla luce delle circostanze attenuanti allo stesso riconoscibili come previsto dall'art.13 comma 1 lett. e) Codice di Giustizia Sportiva ovvero per *“aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari”*

Il ragazzo, infatti, la sera che è avvenuto l'accaduto, ha informato immediatamente il suo allenatore assumendosi le proprie responsabilità, e accettando la sanzione costituita dalla assegnazione a lavori socialmente utili, che ha svolto sin da subito.

Diversa è la posizione di Rocco Gualtiero Visentin. Bisogna considerare che il ragazzo, a differenza degli altri atleti, non ha dimostrato alcun pentimento e anzi ha continuato e negare di aver commesso il fatto nonostante le numerose evidenze di segno contrario.

Ha tenuto un atteggiamento di sostanziale rifiuto della valutazione degli Organi della Giustizia Sportiva e risulta essere il principale responsabile ed ispiratore delle condotte di violenza e prevaricazione verificatesi durante tutto l'anno.

L'arroganza del Visentin, non riconducibile a semplice cameratismo, è testimoniata dalla circostanza, confermata dagli altri che costantemente costringeva i più giovani a fargli la spesa senza restituire loro i soldi.



TRIBUNALE FEDERALE

Secondo le risultanze il Visentin, compagno di stanza del Brussolo, lo ha costretto a vivere in uno stato di soggezione e timore mantenendo una condotta prevaricatrice e violenta.

Risulta ancora che nella precisa circostanza che il Tribunale è chiamato ad esaminare il Visentin, ripetesi compagno di stanza del Brussolo, è colui che, consapevole ed anzi ispiratore dell'aggressione, ha aperto la porta della stanza e, al momento dell'entrata del Destiny e degli altri si è preoccupato di chiudere la tenda per evitare che da fuori potesse essere visto cosa stava per accadere e poi ha incitato Elettri e Destiny a colpire il Brussolo con più forza, successivamente irridendo – con un sorriso beffardo – lo stesso Brussolo in lacrime.

Merita senza dubbio la sanzione che gli è stata irrogata. -

Alle Società deve essere attribuita la responsabilità oggettiva, graduata in ragione di differenti posizioni. -

La responsabilità oggettiva è un istituto rispetto al quale le società sono chiamate a rispondere di un comportamento sanzionabile ai sensi del RDG commesso dai propri tesserati, indipendentemente dall'elemento soggettivo (cioè dolo o colpa), bensì per il solo fatto che la condotta lesiva degli interessi e dei valori tutelati dalle norme di giustizia sportiva vengano poste in essere da agenti che l'ordinamento sportivo riconduce, tramite il tesseramento, alla sfera di vigilanza e controllo a soggetti terzi rispetto all'accadimento concreto, quali le rispettive società sportive.

La *ratio* della responsabilità oggettiva, infatti, risiede nel dovere, in capo alle società sportive, di vigilare sul rispetto della normativa federale da parte dei propri tesserati, onde coadiuvare gli organi federali nell'assicurare il corretto e leale svolgimento dell'attività sportiva nell'ambito delle rispettive competizioni e manifestazioni.



TRIBUNALE FEDERALE

In questo senso, quindi, bisogna riferirsi all'art.1 n.4 del Regolamento di Giustizia FIR che prevede che: " i soggetti affiliati sono considerati oggettivamente responsabili, nei casi espressamente previsti, dell'operato dei loro dirigenti, giocatori, tecnici e collaboratori, nonché dei comportamenti dei propri sostenitori sul proprio campo, su quello avversario e su quello neutro".

Ragion per cui la richiesta della procura del "non doversi procedere" non può essere accolta.

In questo quadro le società Valpollicella Rugby Asd, per l'atleta Matthias Douglas, e Verona Rugby, per l'atleta Elettri, devono essere ritenute responsabili, oggettivamente per le condotte dei suddetti tesserati.

Tuttavia, deve tenersi conto del fatto che entrambe le società, essendo distanti dal centro sportivo la Ghirada – ove è avvenuto il fatto – non potevano esercitare alcun tipo di controllo "in loco" tale da impedire l'evento.

Nonostante ciò, appena appreso dell'accaduto, le ridette società hanno provveduto ad allontanare i propri atleti dal centro di formazione permanente, sospendendoli e imponendogli lo svolgimento di lavori socialmente utili.

Discorso differente deve essere fatto invece per la Società Benetton Rugby che viene ritenuta responsabile oggettivamente per la condotta del Visentin in quanto avrebbe potuto esercitare in qualsiasi momento un'attività di controllo sul proprio tesserato, poiché il centro di formazione permanente è ospitato nella sua struttura della "Ghirada", e per di più non ha posto in essere alcuna condotta sanzionatoria o precauzionale successiva pur essendo a conoscenza dei fatti.

Responsabilità in qualche modo più perspicua essendo la Benetton il simbolo del rugby italiano. Per quanto riguarda la Società Rugby Union Udine, per la quale sono tesserati



TRIBUNALE FEDERALE

il Destiny e il Pontarini, è ritenuta oggettivamente responsabile per le condotte di entrambi, soprattutto in relazione al Destiny.

Alla Riunione del 16.11.2021 si è appreso, infatti, come la società abbia continuato a schierare il giocatore nonostante avesse assicurato informalmente la procura della sua sospensione dalle attività.

Per quanto riguarda il tesserato Amerino Zatta, Presidente della Benetton Rugby, società per la quale è tesserato il Visentin, gli viene contestata la violazione dell'art. 20 n.1, del Reg. di Giustizia F.I.R.

Egli è ritenuto responsabile personalmente, in qualità di Presidente, per la mancata esclusione del Visentin dalle partite successive al suo allontanamento dal Centro di Formazione.

Invero bisogna considerare, come segnalato anche dalla difesa, che il capo di incolpazione riguarda, in effetti, la responsabilità della società e non anche del suo Presidente, mancando il nesso di causalità dell'asserita responsabilità oggettiva contestata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale definitivamente pronunciando:

dichiara

- Aminu Destiny Ugiabe responsabile delle condotte a lui ascritte;
- Rocco Gualtierio Visentin responsabile delle condotte a lui ascritte;

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italicò - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it



TRIBUNALE FEDERALE

- Rugby Union Udine oggettivamente responsabile per le condotte degli Atleti Pontarini e Destiny;
- Valpolicella Rugby asd oggettivamente responsabile della condotta di Matthias Maccari Douglas;
- Verona Rugby oggettivamente responsabile della condotta dell'atleta Lorenzo Elettri;
- Benetton Treviso responsabile oggettivamente della condotta dell'atleta Rocco Visentin;
- Amerino Zatta nella qualità di Presidente della Benetton Treviso non responsabile per la condotta a lui ascrittagli;

Condanna

- Aminu Destiny Ugiabe alla sanzione di mesi 15 di interdizione con decorrenza dal 16.11.2021, per violazione dell'art. 20, n.1 e 4 aggravato ai sensi dell'art. 10 lett. b);
- Rocco Gualtierio Visentin alla sanzione di 24 mesi di interdizione a decorrere dal 25.05.2021 per violazione dell'art. 1 e 4 aggravato ai sensi dell'art. 10 lett.b);
- Rugby Union Udine alla sanzione pecuniaria di € 500,00;
- Valpolicella Rugby asd alla sanzione pecuniaria di € 25,00, applicata l'attenuante ex art.11 n. 1 lett. a);
- Verona Rugby alla sanzione pecuniaria di € 25,00, applicata l'attenuante ex art. 11 n. 1 lett. a);
- Benetton Treviso alla sanzione pecuniaria di € 400,00;

Così deciso nella riunione del 16 novembre 2021

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 02/12/2021

Il presidente del Tribunale Federale
Avv. Enzo Paolini

PUBBLICATA

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

TRIBUNALE FEDERALE
Il Segretario
Barbara Zicchieri

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italo - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it